

ZIPA

CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

Costituito con D. Pref. n. 9367 del 3/4/1950 - trasformato ai sensi della legge regionale 19/11/96 n. 48 - Ente Pubblico Economico

ORIGINALE

N. 476

data 14/07/2014

Prot. N. 62505

Determinazione del Direttore

"Area ZIPA di Ancona - Ditta ITTIM s.r.l. - Autorizzazione alla vendita di immobile in favore della "Soc. Coop. Pescatori Molluschicoltori CO.PE. MO. Organizzazione di produttori Ancona scarl" di ancona

Pc/cc



AREA ZIPA DI ANCONA – DITTA ITTIM S.R.L. – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILE IN FAVORE DELLA “SOC. COOP. PESCATORI MOLLUSCHICOLTORI CO.PE. MO. ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ANCONA SCARL” DI ANCONA

IL DIRETTORE

Premesso:

- **che** con contratto del 29/12/62 rep. N. 59435/4001 a rogito notaio G. Sabatini di Ancona, reso esecutivo dalla Prefettura di Ancona il 19/01/63 con visto n. 2092/4 e trascritto alla Conservatoria dei RR. II di Ancona il 26/01/63 al n. 635, il Consorzio ZIPA vendeva alla ditta “Industria del vetro di Morbidelli & C. s.n.c.” un lotto della superficie di mq. 6.431 nel compendio ZIPA di Ancona;
- **che** con contratto del 31/12/62 rep. N. 50571/ 16239 a rogito notaio F. Ricci di Ancona, reso esecutivo dalla Prefettura di Ancona il 25/01/63 con visto 2015/4 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II di Ancona il 01/02/63 al n. 808, il Consorzio ZIPA vendeva alla ditta “ Giancarlo Gabrielli ” un lotto della superficie di mq. 3.362 nel compendio ZIPA di Ancona;
- **che** con contratto del 10/08/1964 Rep. n. 57525 a rogito Notaio Franco Ricci - reso esecutivo dalla Prefettura con visto n. 6552/4 del 14/05/1964 - la Ditta “Industria del vetro di Morbidelli & C. s.n.c.” ed il Sig. Giancarlo Gabrielli, vendevano, previa regolare autorizzazione del Consorzio, alla Ditta Frigodorica le aree necessarie per realizzare l’impianto proposto per complessivi mq. 5.104 e rispettivamente mq. 3.231 (Sez. A Foglio XII n. 14/b e 15/b) e mq. 1.873 Sez. A Foglio XII n. 20/b - 23/b), con tutti le servitù e gli obblighi riportati nei sopracitati contratti del 29/12/62 e del 31/12/62;
- **visto** l’art. 5 del citato contratto di compravendita del 10/08/1964, Rep. n. 57525/18168 sopramenzionato che, tra l’altro, testualmente recita: “La vendita di cui sopra alle quali è estraneo il Consorzio vengono fatte ed accettate nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano gli immobili venduti, a misura e non a corpo, insieme con tutti e singoli diritti, azioni, ragioni, usi e servitù attive e passive, così come dalle parti venditrici si possiede o si avrebbe diritto di possedere, nulla escluso ed eccettuato ed in particolare con tutte le servitù ed obblighi nascenti dagli atti a rogito notaio G. Sabatini di Ancona in data 29/12/1962 rep.n. 59435 ed a rogito Notaio F. Ricci di Ancona in data 31/12/1962 rep. 50571, trascritti presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona rispettivamente del 26/01/1963 al n. 635 e 1/02/1963 al n. 808 di formalità che la società acquirente dichiara espressamente di accettare e rispettare;
- **che** la proprietà dei suddetti immobili mutava a seguito delle successive vicende societarie in conseguenza delle quali la FRIGORDORICA S.r.l. si trasformava in FISECO S.r.l. a sua volta incorporata nella FIDECO S.r.l. come si evince dalla deliberazione n. 2727 del 23/09/1991 con la quale il Consorzio prendeva atto di tali mutamenti oltre ad

autorizzare la vendita di parte dell'immobile in favore della ditta BETA di Felcini Franco e C. – S.a.s. ;

- **che**, previa deliberazione ZIPA n. 2732 del 21/1/1991, con contratto del 27/11/1991 Rep. N. 199693/28249 a rogito Notaio Sandro Scoccianti di Ancona, registrato ad Ancona il 17/12/1991 al n. 4746/IV, la FIDECO S.r.l. vendeva alla FEDERLEASING SOCIETA' PER LE LOCAZIONI FINANZIARIE S.p.A. la porzione di fabbricato sito in Ancona, via Einaudi n. 12 - costituito da locali posti al piano terra, già distinti al N.C.E.U. del Comune di Ancona, con maggior consistenza, al foglio 11 mapp. 29 sub. 1 e appartamento posto al 1° Piano, distinto al N.C.E.U. al foglio 11, mapp. 29 sub. 2, Zona 2 Categ. A/3, classe 2 - confermando tutti i vincoli ed obblighi preesistenti, al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla società BETA di Felcini Franco e C. – S.a.s. ;
- **che** con contratto del 03/05/1995 Rep. N. 230453/33848 a rogito Notaio Sandro Scoccianti di Ancona, registrato ad Ancona il 05/05/1995 al n. 1670/IV, la FIDECO S.r.l. vendeva alla società BETA di Felcini Franco e C. – S.a.s. la porzione di fabbricato sito in Ancona, via Einaudi con ingresso da via Giustino Fortunato, già distinta al N.C.E.U. del Comune di Ancona, con maggior consistenza, al foglio 11 mapp. 29 sub. 1 per la quale sono state presentate allo stesso N.C.E.U. svariate denunce di variazione a seguito di frazionamento in più unità immobiliari;
- **che** con contratto del 29/11/1999 Rep. N. 115042/2718 a rogito Notaio Gaetano Polimeni, registrato ad Ancona il 06/12/1999 al n. 5036, volume 3 IV, la società LEASING ROMA S.p.A., già denominata FEDERLEASING SOCIETA' PER LE LOCAZIONI FINANZIARIE S.p.A., vendeva alla società BETA di Felcini Franco e C. – S.a.s. gli immobili suindicati già concessi alla stessa in locazione finanziaria ovvero porzione di fabbricato sito in Ancona, via Einaudi n. 12 - costituito da locali posti al piano terra, già distinti al N.C.E.U. del Comune di Ancona, con maggior consistenza, al foglio 11 mapp. 29 sub. 21 - confermando tutti i vincoli ed obblighi preesistenti;
- **che** con contratto del 18/02/2010 Rep. N. 183798/21346 a rogito Notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona, la società BETA di Felcini Franco e C. – S.a.s. vendeva alla società alla società "LA RINASCITA CATERING SERVICE di Torino e Cimmino s.n.c." con sede in Monte Roberto – Via dell'Industria, 7/a, gli immobili suindicati ovvero porzione di fabbricato sito in Ancona, via Einaudi n. 12 - costituito da locali posti al piano terra, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona, al foglio 11 mapp. 29 sub. 21 Z.C. 2 Categoria D/8, nel rispetto degli obblighi preesistenti in base al benessere del Consorzio ZIPA rilasciato con determinazione n. 349 del 26/01/2010, esecutiva ai sensi di legge;
- **che** con scrittura privata autenticata del 24/12/2012, rep.n. 190960/24548 a rogito notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona la richiamata società LA RINASCITA CATERING SERVICE di Torino e Cimmino s.n.c." vendeva alla società **Soc. Coop. Pescatori Molluschicoltori – CO. PE. MO – Organizzazione di produttori Ancona Scarl** l'immobile di proprietà sito ad Ancona Zona ZIPA, meglio distinto al Catasto Fabbricati del Comune

di Ancona al foglio 11 mapp. 29 sub. 36 (ex sub. 21) P.T Cat. F/2 unità collabente, per lo svolgimento dell'attività di *"Organizzazione, raccolta, lavorazione della pesca dei soci, commercio all'ingrosso di prodotti ittici etc."*, nel rispetto di tutti gli obblighi e condizioni riportati nell'autorizzazione ZIPA mediante determinazione dirigenziale n. 436 del 23 ottobre 2012 , allegata all'atto menzionato;

- **considerato che** la proprietà dell'unità immobiliare menzionata è stata trasferita alla società ITTIM s.r.l. con sede ad Ancona Via Martiri della Resistenza, 7 , a seguito del Decreto di Trasferimento Immobiliare emesso dal Tribunale di Ancona in data 20 marzo 2014 n. 409/11, R.E. n. 375/14 Cron. e n. 217/14 rep. a causa di una procedura esecutiva promossa dalla Banca delle Marche contro la suddetta società "RINASCITA CATERING SERVICE di Torino e Cimmino s.n.c.";
- **tenuto conto che** la società Soc. Coop. Pescatori Molluschicoltori – CO. PE. MO – Organizzazione di produttori Ancona Scarl è interessata ad acquistare l'immobile soprarichiamato come già in precedenza richiesto ed autorizzato dal Consorzio ZIPA e come si evince dalla documentazione agli atti del Consorzio acquisita ai prot. n. 62421, n. 62422 del 26/06/2014 e n. 62243 del 03/07/2014, (tra cui visura camerale , planimetria catastale , visura (All.A), statuto, scrittura privata autenticata del 24/12/2012, decreto di trasferimento proprietà, documentazione per verifica antimafia, oltre alla documentazione attestante l'avvenuto versamento della quota di istruttoria pratica);
- **che** con nota del 03/07/2014 prot. n. 62443 il Consorzio ZIPA ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Ancona le verifiche di legge ai sensi dell'art. 67 del D.lgs.n. 159/2011 e s.m.i. relative alla società menzionata;
- **preso atto** della nota del 11/07/2014 prot. n. 42408 acquisita al prot. ZIPA n. 62505 del 14/11/2014 con la quale la Prefettura di Ancona, esperiti gli accertamenti di legge, informa che a carico della società e dei soggetti elencati richiesti dal Consorzio non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 87 del D.lgs. n. 159/2011;
- **che** pertanto si rende necessario provvedere all'emanazione di un provvedimento per consentire il perfezionamento delle operazioni occorrenti alla vendita tra le parti interessate;
- **che** con deliberazione n. 3219 del 14/10/97, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio in attuazione dell'art. 51/f della legge 127/97 ha autorizzato il Direttore del Consorzio a rilasciare il preventivo benestare di cui sopra demandandogli ampia facoltà per la sottoscrizione di atti inerenti il benestare di che trattasi;
- **visto e richiamato** il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All.B);



- **visto e richiamato** lo schema di contratto di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA (All. C) approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge;
- **preso atto** delle finalità delle operazioni di cui si chiede l'autorizzazione fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con gli atti di acquisto, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con contratti del 29/12/62 rep. N. 59435/4001 a rogito notaio G. Sabatini di Ancona, del 31/12/62 rep. N. 50571/ 16239 e del 10/08/1964 Rep. n. 57525 a rogiti Notaio Franco Ricci, così come confermati negli atti del 27/11/1991 Rep. N. 199693/28249 e del 03/05/1995 Rep. N. 230453/33848 a rogiti Notaio Sandro Scoccianti di Ancona, del 29/11/1999 Rep. N. 115042/2718 a rogito Notaio Gaetano Polimeni, del 18/02/2010 Rep. N. 183798/21346 e del 24/12/2012, rep.n. 190960/24548 a rogiti Notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona soprarichiamati ed in funzione a quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" (All. B) e dallo "Schema di contratto tipo" (All. C) approvati con le deliberazioni sopracitate, che la Soc. Coop. Pescatori Molluschicoltori - CO. PE. MO. si obbligherà ad accettare e riportare nel redigendo atto di compravendita, subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. e dal P.P.E. in Variante allo stesso P.R.G. del Comune di Ancona;
- **ritenuto** che l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini o discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il Consorzio;
- **vista** l'urgenza manifestata dalle società interessate alla stipula dell'atto occorrente al perfezionamento dell'operazione;
- **vista** la Legge Regionale n°48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare**, per quanto di competenza, **la società "ITIM s.r.l. con sede ad Ancona Via Martiri della Resistenza, 7, a vendere** l'immobile, sito ad Ancona Zona ZIPA e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al foglio 11 mapp. 29 sub. 36 (ex sub. 21) P.T Cat. F/2 unità collabente, come meglio individuato nella visura allegata alla presente determinazione sotto la **lett. A)**, alla **Soc. Coop. Pescatori Molluschicoltori - CO. PE. MO.- Organizzazione di Produttori Ancona Scarl**, con sede ad Ancona in Via Einaudi 10, svolgente l'attività dichiarata in premessa, in conformità alla documentazione presentata e depositata agli atti di questo Consorzio, subordinatamente alle normative

comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. e dal P.P.E. in Variante allo stesso P.R.G. del Comune di Ancona;

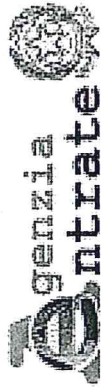
- 2) **di confermare** inoltre tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nei citati contratti di compravendita del 29/12/62 rep. N. 59435/4001 a rogito notaio G. Sabatini di Ancona, del 31/12/62 rep. N. 50571/ 16239 e del 10/08/1964 Rep. n. 57525 a rogiti Notaio Franco Ricci, così come confermati negli atti del 27/11/1991 Rep. N. 199693/28249 e del 03/05/1995 Rep. N. 230453/33848 a rogiti Notaio Sandro Scoccianti di Ancona, del 29/11/1999 Rep. N. 115042/2718 a rogito Notaio Gaetano Polimeni, del 18/02/2010 Rep. N. 183798/21346 e del e del 24/12/2012, rep.n. 190960/24548 a rogiti Notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona, richiamati nelle premesse, in quanto compatibili con la situazione attuale e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile, nel rispetto del "Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, esecutive ai sensi di legge (All. B), e dello schema di contratto tipo di compravendita approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge (All. C);
- 3) **di subordinare** la presente autorizzazione alle seguenti condizioni:
- a) la Soc. Coop. Pescatori Molluschicoltori - CO. PE. MO. dovrà inviare al Consorzio ZIPA una dichiarazione da riportare nell'atto di compravendita con la quale confermi l'accettazione di tutte le clausole del regolamento ZIPA, approvato con deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, (All B), e ribadisca testualmente gli impegni di cui agli articoli 5/6/7/8 dello schema di contratto tipo di compravendita (All.C), approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge, per tutto quanto attiene alla specifica situazione così come rappresentata;
 - b) le stesse dovranno avere come nuovo riferimento temporale la data di comunicazione del presente provvedimento esecutivo alla ditta interessata;
 - c) l'atto stipulato dovrà essere inviato a questo Consorzio in copia autentica, munito degli estremi di avvenuta registrazione, entro 6 mesi dalla stipula, pena la decadenza della presente determinazione;

il tutto sotto la personale responsabilità del notaio rogante;

- 6) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza manifestata dalle società interessate al perfezionamento dell'operazione in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
del Consorzio ZIPA
(Ing. Leonardo Leoni)





Ufficio Provinciale di Ancona - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Data: 03/07/2014 - Ora: 16.25.55 Segue

Visura n.: T217389 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 03/07/2014

Dati della richiesta	Comune di ANCONA (Codice: A271)
Catasto Fabbricati	Provincia di ANCONA Foglio: 11 Particella: 29 Sub.: 36

INTESTATO

1	ITTMM SRL con sede in ANCONA	02201440423*	(1) Proprieta' per 1/1
---	------------------------------	--------------	------------------------

Unità immobiliare dal 19/10/2012

Unità immobiliare dal 19/10/2012											
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe		Consistenza	Rendita
1	Urbana	11	29	36			unità collabenti				VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 19/10/2012 n. 15032 .1/2012 in atti dal 19/10/2012 (protocollo n. AN0163649) D/8 -F/2
Indirizzo			VIA LUIGI EINAUDI n. 12 piano: T;								

Mappali Terreni Correlati
Sezione - Foglio 11 - Particella 29

Situazione degli intestati dal 20/03/2014

N.	DATI ANAGRAFICI				CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	ITTMM SRL con sede in ANCONA				02201440423	(1) Proprieta' per 1/1
DATI DERIVANTI DA		DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 20/03/2014 Trascrizione n. 3836 .1/2014 in atti dal 08/04/2014 Repertorio n. : 375 Rogante: TRIBUNALE DI ANCONA Sede: ANCONA Registrazione: Sede: DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI (Passaggi intermedi da esaminare)				

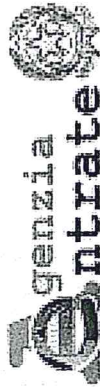
Situazione degli intestati dal 24/12/2012

N.	DATI ANAGRAFICI				CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI MOLLUSCHICOLTORI CO .PE.MO . ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ANCONA SCARL con sede in ANCONA				00215860420	(1) Proprieta' per 1/1 fino al 20/03/2014
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 24/12/2012 Nota presentata con Modello Unico n. 16511 .1/2012 in atti dal 27/12/2012 Repertorio n. : 190960 Rogante: BORTOLUZZI VITTORIO Sede: ANCONA Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA				



* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

ALLA



Ufficio Provinciale di Ancona - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 03/07/2014

Data: 03/07/2014 - Ora: 16.25.56 Segue

Visura n.: T217389 Pag: 3

Situazione dell'unità immobiliare dal 29/11/1999

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe Consistenza	
1		11	29	21	2		D/8		Euro 933,75 L. 1.808.000
Indirizzo , VIA EINAUDI piano: T;									
Notifica -									
Annotazioni passaggi intermedi da esaminare									
Partita 1046242 Mod.58 -									

Situazione dell'unità immobiliare dal 17/02/1994

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe Consistenza	
1		11	29	21	2		D/8		VARIAZIONE del 17/02/1994 n. 35 .1/1994 in atti dal 14/06/1999 FRAZ .CORTE CLASSAMENTO
Indirizzo , VIA EINAUDI piano: T;									
Notifica -									
Partita 1041446 Mod.58 -									

Situazione dell'unità immobiliare dal 19/10/1991

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe Consistenza	
1		11	29	21	2				VARIAZIONE del 19/10/1991 n. 682 .2/1991 in atti dal 14/06/1999 FRAZ .
Indirizzo , VIA EINAUDI piano: T-I;									
Notifica -									
Partita 1041445 Mod.58 -									

Situazione degli intestati dal 18/02/2010

N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LA RINASCITA CATERING SERVICE DI TURINO & CIMMINO S.N.C. con sede in MONTE ROBERTO		01466800420	(1) Proprieta' per 1/1 fino al 19/10/2012
DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/02/2010 Nota presentata con Modello Unico n. 1978 .1/2010 in atti dal 22/02/2010 Repertorio n. : 183798 Rogante: BORTOLUZZI				
VITTORIO Sede: ANCONA Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA				



Ufficio Provinciale di Ancona - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 03/07/2014

Data: 03/07/2014 - Ora: 16.25.56 Fine

Visura n.: T217389 Pag: 5

Situazione degli intestati dal 21/12/1989

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	FIDECO S.R.L. con sede in MILANO	09770570159	(1) Proprieta' fino al 19/10/1991
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/12/1989 Voltura n. 8071 .3/1991 in atti dal 14/06/1999 Repertorio n. : 17282 Rogante: NOT .LAMPUGNANI Sede: PIOLTELLO Registrazione: INCORPORAZIONE DI SOCIETA'		

Situazione degli intestati dal 20/12/1988

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	FISECO S.R.L.	00128620424	(1) Proprieta' fino al 21/12/1989
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 20/12/1988 Voltura n. 8070 .2/1991 in atti dal 14/06/1999 Repertorio n. : 92688 Rogante: NOT .LAMPUGNANI Registrazione: ASSEMBLEA STRAORDINARI		

Situazione degli intestati dal 09/03/1984

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	FRIGORDORICA S.R.L. CON SEDE IN ANCONA		(1) Proprieta' fino al 20/12/1988
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 09/03/1984 n. 989.1/1984 in atti dal 14/06/1999 Registrazione: AMPLIAMENTO FUSIONE SOPRAELEVAZIONE		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente:

- foglio 11 particella 29 subalterno 3
- foglio 11 particella 29 subalterno 4
- foglio 11 particella 29 subalterno 5
- foglio 11 particella 29 subalterno 6
- foglio 11 particella 29 subalterno 7
- foglio 11 particella 29 subalterno 8
- foglio 11 particella 29 subalterno 9
- foglio 11 particella 29 subalterno 10
- foglio 11 particella 29 subalterno 11
- foglio 11 particella 29 subalterno 12
- foglio 11 particella 29 subalterno 13
- foglio 11 particella 29 subalterno 14
- foglio 11 particella 29 subalterno 15
- foglio 11 particella 29 subalterno 16
- foglio 11 particella 29 subalterno 18
- foglio 11 particella 29 subalterno 1
- foglio 11 particella 29 subalterno 17

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica



* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Articolo 1
(ambito oggettivo del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5° della l. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2°, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

Articolo 2
(individuazione e scelta delle localizzazioni)

1. L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili;
 - b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
 - c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
 - d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

Articolo 3
(localizzazione degli insediamenti)

1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
 - a) già in proprietà del Consorzio;
 - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
 - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
 - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al



Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

Articolo 4 (vendita degli immobili)

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamento attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata - ove necessario - l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, *a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio*, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita.
6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

all'acquisto tramite contratti di *leasing*. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di *leasing* che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. *Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di leasing successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.*

Articolo 5 **(destinazione degli immobili)**

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
2. L'atto di cessione deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
 - b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
 - c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).
3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
5. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficile rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà



all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.

6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficile rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).

Articolo 6 (servitù)

1. Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
2. Ove il peso imposto ai sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo.



Articolo 7 (Convenzioni)

1. E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari degli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8 (prezzo degli immobili)

1. Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

Articolo 9 (domande)

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 10 (dell'assegnazione)

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di



ogni modifica dei propri compiti e competenze eventualmente intervenuti nelle more, in ogni caso assumendo la decisione definitiva in coerenza con i programmi e le finalità istituzionali del Consorzio.

3. In caso di accoglimento della domanda, nella delibera di assegnazione dell'immobile deve indicarsi la data di stipula del contratto, previo versamento di un importo pari al 16,5% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi da parte dell'assegnatario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della disposta assegnazione, pena la decadenza dalla stessa.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un ulteriore importo pari al 16,5% del prezzo, pena la decadenza dall'assegnazione.
5. Il saldo dovrà avvenire, al massimo, contestualmente alla stipula del contratto.
6. L'assegnazione non è cedibile a terzi, pena la decadenza immediata.

Articolo 11 (locazione di immobili)

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. L'istruttoria va in ogni caso condotta in conformità a quanto stabilito dal comma 2° del precedente articolo 10.
3. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto nonché l'invito all'interessato ad intervenire a detta stipula.

Articolo 12 (iniziative imprenditoriali su immobili non di proprietà consortile ubicati all'interno delle lottizzazioni consortili)

1. I proprietari di immobili occorrenti per la realizzazione dell'insediamento o di altre attività produttive ai sensi dell'articolo 1, devono presentare domanda al Consorzio ai sensi del precedente articolo 10.
2. Nella domanda deve indicarsi l'impegno dell'interessato a versare al Consorzio i contributi di urbanizzazione per le infrastrutture generali realizzate a cura del Consorzio medesimo.
3. L'ammontare del contributo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il versamento del contributo va effettuato dopo l'accoglimento della domanda di utilizzo degli immobili, nei termini stabiliti dalla delibera di approvazione.
5. Il mancato versamento dei contributi entro il termine di cui al precedente comma 4° implica la decadenza del diritto dell'interessato alla realizzazione dell'iniziativa.



Articolo 13 (deroghe)

1. In casi di:
 - a) comprovata ed estrema urgenza;
 - b) necessità di realizzare iniziative ed infrastrutture di particolare complessità e rilevanza, economica e tecnica;
 - c) necessità di conformare gli atti di assegnazione, vendita o locazione ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti;
 - d) opportunità di indire procedure d'asta in relazione alla peculiarità del bene oggetto di procedura;il Consorzio, con delibera motivata, può derogare alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Articolo 14 (norma finale)

1. Il Consorzio può stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di sua competenza, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1° del presente articolo, l'assegnatario è tenuto ad accettare le pattuizioni ed ogni clausola, anche relativa agli oneri di manutenzione, contenuta nelle convenzioni stipulate dal Consorzio.



SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A.

Premesso

- che, con provvedimento del, n., è stata disposta in favore della ditta (in appresso denominata "la Ditta") l'assegnazione del terreno ubicato in Comune di, distinto in catasto al fg., part., sub., con destinazione urbanistica, ricadente nell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (in appresso "il Consorzio") per la realizzazione della seguente iniziativa imprenditoriale:
- che la Ditta ha provveduto al versamento della caparra confirmatoria e della successiva quota del 16,5% del prezzo complessivo stabilito per il trasferimento del predetto immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del regolamento per la assegnazione, la vendita e la concessione alle imprese di immobili e per l'insediamento di attività produttive (in appresso "il regolamento"), approvato dal Consorzio con delibera di del, n., che, allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e viene dalla Ditta sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione, tutto ciò premesso tra il Consorzio e la Ditta si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore interpretativo.

Art. 2

Il Consorzio vende e trasferisce alla Ditta, che accetta, il terreno di sua proprietà ubicato in tenimento di, distinto in catasto al fg., part., sub e meglio identificato nella allegata planimetria che è parte integrante del presente atto.



Art. 3

Il terreno è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, pesi, oneri e servitù dei quali la Ditta dichiara con il presente atto di avere assunto piena conoscenza, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione, diritto e ragione anche per la presenza di vizi occulti, dei quali pure la Ditta dichiara di avere accertato l'inesistenza.

Art. 4

La Ditta conferma gli impegni, assunti nella domanda di assegnazione, di cui all'art. 4 del regolamento. In particolare la ditta dichiara e conferma l'impegno di osservare l'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 16, del D.P.R. 12 aprile 1996 e della legislazione regionale in materia, nonché di osservare la vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: la legge 10 maggio 1976 n. 319, la legge 18 maggio 1989 n. 183, la legge 28 agosto 1989 n. 305, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.

La Ditta si impegna inoltre ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune di, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.

La Ditta conferma di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali, e che gli immobili interessati dall'iniziativa sono stati resi oggetto di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici (*eventuale*).



Art. 5

La Ditta si impegna a svolgere sul terreno oggetto di vendita la seguente attività imprenditoriale: e di avviarla entro il termine perentorio del Su richiesta della Ditta, il Consorzio può prorogare tale termine per un periodo non superiore a dodici mesi.

La Ditta si impegna a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dalla stipula del presente atto. In caso di attività diversa da quella iniziale, ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso esplicito del Consorzio, fermo restando l'obbligo di assicurare la conformità dell'attività alle finalità di sviluppo imprenditoriale perseguite dal Consorzio.

In caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, la Ditta si impegna ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni e patti di cui al presente articolo nonché dei successivi articoli 6, 7 e 8, compreso l'impegno del terzo acquirente di osservare, a sua volta, tutti i medesimi obblighi.

Art. 6

La proprietà e ogni altro diritto di godimento sui beni oggetto di trasferimento sui quali non sia stata avviata l'attività imprenditoriale di cui all'articolo 5 non sono cedibili, totalmente o parzialmente, sia da parte della Ditta che dai suoi aventi causa, per il periodo di tre anni decorrenti dalla assegnazione definitiva, salvo preventivo assenso esplicito da parte del Consorzio.

Analogo divieto, salvo preventivo assenso esplicito del Consorzio, vige nel caso di cessione di una quota del capitale sociale della Ditta superiore al 50%. La Ditta si impegna a riprodurre tale divieto negli eventuali atti di cessione stipulati con i terzi acquirenti.

La Ditta si impegna a comunicare al Consorzio la modifica della propria struttura e della propria ragione sociale,



mediante invio di lettera raccomandata A/R entro dieci giorni dalla intervenuta variazione.

Art. 7

Nei casi in cui sia previsto, a norma degli articoli 5 e 6, il preventivo assenso esplicito del Consorzio, le parti si danno reciprocamente atto che esso è condizionato alla preventiva assunzione dell'obbligo da parte della Ditta o dei suoi aventi causa a mantenere sull'immobile la permanente ed effettiva destinazione imprenditoriale, ai sensi dell'art. 1 del regolamento.

Art. 8

In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 5 e 6, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte della ditta o del suo avente causa, della comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento della proprietà dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale che viene qui stabilita nella misura del 5% sul prezzo stabilito per l'acquisto dell'area pari a £. _____ ed Euro _____ salvo il maggior danno.

Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponderà alla Ditta o ai suoi aventi causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Ancona.



Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi.

Decorso tale termine il Consorzio provvederà a riconoscere alla ditta l'indennizzo relativo al terreno adottando i criteri di cui al precedente comma 2 mentre i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto della Ditta o dei suoi aventi causa a compensi, risarcimenti e/o indennizzi eccezion fatta per l'ipotesi in cui il Consorzio riutilizzi detti impianti entro 12 mesi nel qual caso sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno demolire i manufatti, in tutto o in parte, le spese relative saranno a carico della ditta e dei suoi aventi causa e saranno detratte dall'importo dell'indennizzo.

Qualora l'immobile - libero o meno da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione - sia gravato da finanziamenti ipotecari accesi dalla ditta, quest'ultima riconosce il diritto del Consorzio di estinguere direttamente nei confronti dell'istituto finanziatore, del quale rimangono salvi ed impregiudicati i relativi diritti acquisiti, la quota residua del predetto finanziamento, che sarà detratta dal prezzo dell'immobile come determinato ai sensi del secondo comma del presente articolo, se privo di sovrastanti costruzioni, impianti o strutture di qualsivoglia genere e del terzo comma del presente articolo se gravato da sovrastanti manufatti, impianti e strutture di qualsivoglia genere. La Ditta riconosce altresì il diritto del Consorzio di accollarsi l'onere del pagamento delle residue rate del finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore, anche in prospettiva di una adeguata ed utile riassegnazione e di detrarre altresì dal prezzo dell'immobile di cui ai suddetti 2° e 3° comma del presente articolo, dedotta in ogni caso la penale, e fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che le suindicate cause di risoluzione del presente contratto non pregiudicano l'applicabilità dell'art.63 della legge 23 dicembre 1998 n.448,



rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.”

Art. 9

Qualunque impianto e manufatto strumentale all'attività imprenditoriale da svolgersi sull'immobile oggetto di vendita deve essere realizzato in conformità al quadro tecnico economico redatto in data _____ ed al progetto preliminare redatto in data _____ a firma del tecnico _____, entrambi depositati tra gli atti del consorzio che controfirmati dalle parti si intendono formare parte integrante e sostanziale del presente atto. La ditta si obbliga altresì ad inviare al consorzio copia conforme all'originale del titolo abilitativi di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari dell'edilizia, entro 10 gg. dall'avvenuto rilascio da parte del Comune interessato a mezzo raccomandata A.R. Eventuali varianti progettuali dovranno essere previamente approvate dal Consorzio.

Il ritardo nel rilascio di licenze, autorizzazioni e permessi, ivi incluso quello a costruire, ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del progetto non costituisce motivo di proroga del termine di avvio dell'attività di cui all'art. 5, salva la possibilità che il Consorzio conceda la proroga di cui al medesimo articolo. Parimenti tale ritardo non costituisce causa di pretesa di danni nei confronti del Consorzio.

Art. 10

Il Consorzio si riserva la facoltà di insediare su porzioni dell'area oggetto di vendita, non interessate dagli insediamenti strumentali all'attività imprenditoriale, servizi ed impianti, interrati e/o in superficie, e/o linee aeree comunque destinati a servire gli agglomerati industriali del Consorzio medesimo. All'uopo, s'intende costituita sin da oggi la relativa servitù perenne senza diritto alcuno della Ditta o di suoi aventi causa a corrispettivi o indennizzi, atteso che di tale peso le parti hanno già tenuto conto nella determinazione del prezzo.

Art. 11



In previsione della necessità di realizzare l'intera zona industriale ZIPA di cui il terreno oggetto di vendita è parte, e con riferimento al piano di lottizzazione approvato con delibera, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di procedere ad ogni necessario adempimento di carattere tecnico ed amministrativo, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di imporre specifiche servitù, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., di passaggio, di acquedotto, di scarico, di appoggio e di infissione di chiusa, di elettrodotto, di passaggio di linee di telecomunicazioni di qualsiasi tipo, purché strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali. Ove il peso imposto sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, alla Ditta o ai suoi aventi causa è riconosciuto il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo da determinarsi a cura del Consorzio.

Art. 12

Le pattuizioni di cui al presente contratto si applicano, ai sensi dell'art. 4, comma 6° del regolamento, anche nel caso di acquisto dell'immobile mediante contratto di *leasing*.

Art. 13

La Ditta dichiara di essere a perfetta conoscenza delle clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di, in data, accettandone tutti gli effetti formali e sostanziali.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, la Ditta accetta sin d'ora, e s'impegna a far accettare ad eventuali suoi aventi causa, ogni deroga necessaria per conformare il presente contratto ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti, fermo restando l'obbligo del Consorzio che le



deroghe siano disposte al fine esclusivo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, la Ditta accetta altresì, e s'impegna a far accettare a suoi eventuali aventi causa, tutti gli effetti scaturenti dalle determinazioni del Consorzio finalizzate a stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di competenza consortile, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.

Art. 15

Il prezzo di vendita dell'immobile oggetto del presente contratto è stabilito in Lit., pari ad Euro, oltre IVA come per legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale prezzo è stato dalla Ditta integralmente corrisposto al momento della sottoscrizione del presente contratto. Del saldo il Consorzio qui rilascia ampia e formale quietanza.

Art. 16

Ogni controversia insorta in esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consorzio, l'altro dalla Ditta o da suo avente causa, ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

La sede dell'arbitrato sarà in Jesi e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Consorzio Z.I.P.A.

La Ditta

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 3 (rinuncia ad eccezioni su vizi, anche occulti, della cosa venduta) - **Art. 5** (obbligo di mantenimento dell'attività imprenditoriale e limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) - **Art. 6** (limitazione alla cedibilità di diritti reali e di godimento nonché di quote sociali) - **Art. 7** (obbligo



di mantenimento della destinazione imprenditoriale) - **Art. 8** (risoluzione di diritto ed accollo delle spese di eliminazione manufatti da parte della Ditta) - **Art. 9** (limitazione di responsabilità del Consorzio per diniego di permessi) - **Art. 10** (rinuncia ad indennizzi) - **Art. 12** (estensione dei patti ai contratti di *leasing*) - **Art. 14** (limitazione della libertà contrattuale della Ditta nei rapporti con i terzi) - **Art. 16** (clausola compromissoria)



ORIGINALE

Certifico che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio consortile, dal 29/07/2014 al 29/08/2014 e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni.

Jesi lì, 30 LUG. 2014



Il Direttore
(Ing. Leonardo Leoni)

Si attesta che il presente atto è immediatamente eseguibile

Jesi lì, 30 LUG. 2014



Il Direttore
(Ing. Leonardo Leoni)